

**OGGETTO: Approvazione Ordine del Giorno in merito al mancato coinvolgimento dei Comuni della Provincia di Trento nel progetto "Inceneritore Ischia Podetti" - convenzione ex art. 72 comma 7 bis, T.U.L.P.**

Vista la proposta di ordine del giorno di data 26.07.2010 presentata dal Sindaco del gruppo "Luna Nuova", pervenuta in questi uffici in data 26.07.2010 ns. prot. nr. 4468 nella seguente stesura:

*Il Consiglio Comunale di Roverè della Luna*

**PREMESSO CHE:**

- *Lo Studio di Fattibilità (2009) conferma l'ipotesi di incenerimento e pone le basi del bando per la realizzazione e gestione dell'impianto, pubblicato dal Comune di Trento con modalità di project financing*
- *Il Comune di Roverè della Luna è interessato dagli effetti ambientali che il previsto impianto di incenerimento avrà sul territorio, come si evince dallo Studio di Impatto Ambientale (2002)*
- *Il Comune di Roverè della Luna, accogliendo le richieste dei propri cittadini, preoccupati per gli effetti che l'inceneritore potrebbe determinare sulla salute delle persone e sulla qualità delle pregiate coltivazioni del territorio della Comunità Rotaliana-Könisberg, al fine di incidere più direttamente nel processo decisionale*

**ESPRIME**

*il diritto di cui è titolare ex art. 72 comma 7 bis TULP a concludere la Convenzione concernente l'attività di realizzazione e gestione dell'impianto.*

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- *Viceversa, il Comune di Trento si è attribuito la funzione di capofila, assumendo tutti i provvedimenti ed effettuando la scelta della modalità della finanza di progetto, senza interpellare gli altri soggetti consorziandi*
- *L'art. 72 comma 7 bis del T.U.L.P. ha introdotto esplicitamente la condizione che limita i poteri del Comune di Trento a "provvedere transitoriamente" alle attività di costruzione e gestione dell'impianto fino alla stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo*
- *La stipula della convenzione non è stata, ad oggi, effettuata*
- *Il Consiglio delle Autonomie è organo consultivo e non ha poteri dispositivi e/o rappresentativi nei confronti dei Comuni e che, perciò, gli atti di tale Istituto non possono in alcun modo sostituire la richiesta Convenzione fra i Comuni*

**IMPEGNA**

*Il Sindaco ad inviare apposita richiesta scritta a Provincia e Comune di Trento e, per conoscenza, al Consiglio delle Autonomie, affinché:*

- *La PAT convochi i Comuni legittimati al fine di stipulare la convenzione che preveda la partecipazione dei Comuni a tutte le fasi di scelta, progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento del residuo da raccolta differenziata;*
- *Il Comune di Trento sospenda, in auto-tutela, gli atti e i provvedimenti temporaneamente assunti;*
- *la PAT predisponga il IV Aggiornamento del Piano Rifiuti, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e legittimati, al fine di garantire il massimo rispetto per il territorio, anche e soprattutto in relazione alla scelta del sistema di trattamento del residuo da raccolta differenziata.*

Ritenuto, da parte del Consiglio comunale, di dover condividere il suddetto ordine del giorno.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L;

Visto lo Statuto comunale.

Visto il Regolamento del Consiglio comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da tutti i Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori.

## **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta di ordine del giorno in merito al mancato coinvolgimento dei Comuni della Provincia di Trento nel progetto "Inceneritore Ischia Podetti" - convenzione ex art. 72 comma 7 bis, T.U.L.P.
2. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
3. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23 e s.m., che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art.2 lett. b) della legge 06.12.1971, n.1034.